



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTA la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante *“Modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante *“Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante *“Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”*, e, in particolare, l'articolo 8, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e, in particolare, l'articolo 33, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”, e, in particolare, l’articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359, recante “*Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria*”;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare, l’articolo 3, commi 6 e 7;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, ed, in particolare, l’articolo 46, comma 1, nel quale è previsto che l’accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35, commi 3, 4 e 5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l’articolo 37, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante “*Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa*” e, in particolare, l’articolo 9, commi 1, lettera a), e 1-ter;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”;
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “*Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*”, e in particolare l’articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*”, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera ttt-ter), che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino al 2026, alcun limite di età a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e l'articolo 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*” e, in particolare l'articolo 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni all predetta legge n. 241 del 1990 in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identità digitale;

- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 2, che introduce l'art. 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando il "*Portale unico del reclutamento*";
- VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*" e, in particolare, l'articolo 2-bis;
- RITENUTO ai sensi del citato articolo 2-bis del d.l. n. 198/2022, di semplificare lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l'eliminazione della fase delle prove scritte, in considerazione della necessità di assicurare, attraverso l'assunzione di 48 medici della Polizia di Stato, il più celere ripianamento delle carenze organiche, al fine di garantire i più elevati livelli di operatività della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, contenente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante "*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente "*Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2022, recante "*Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15*", ed, in particolare, l'articolo 6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del "*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale*";
- VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1998, recante "*Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, la Tabella B;
- VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 31 gennaio 1998, recante "*Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'Allegato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, recante "*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, recante "*Determinazioni delle classi di laurea magistrale*" e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la nota-circolare n. 1/2022, del 1° luglio 2022, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO il protocollo d'intesa stipulato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 30 novembre 2022;
- CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 48 medici della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di **48 medici** della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, da assegnare secondo il seguente piano di distribuzione delle sedi di servizio

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| a) Agrigento: 1 posto ; | r) Lodi: 1 posto ; |
| b) Alessandria: 1 posto ; | s) Massa Carrara: 1 posto ; |
| c) Ancona: 1 posto ; | t) Milano: 1 posto ; |
| d) Bergamo: 1 posto ; | u) Modena: 1 posto ; |
| e) Bologna: 1 posto ; | v) Moena: 1 posto ; |
| f) Bolzano: 1 posto ; | w) Napoli: 2 posti ; |
| g) Brescia: 2 posti ; | x) Padova: 1 posto ; |
| h) Brindisi: 1 posto ; | y) Perugia: 1 posto ; |
| i) Campobasso: 1 posto ; | z) Piacenza: 1 posto ; |
| j) Caserta: 1 posto ; | aa) Pisa: 1 posto ; |
| k) Cosenza: 1 posto ; | bb) Prato: 1 posto ; |
| l) Crotone: 1 posto ; | cc) Potenza: 1 posto ; |
| m) Ferrara: 1 posto ; | dd) Reggio Emilia: 1 posto ; |
| n) Firenze: 1 posto ; | ee) Roma: 3 posti ; |
| o) Genova: 2 posti ; | ff) Salerno: 1 posto ; |
| p) La Spezia: 2 posti ; | gg) Savona: 1 posto ; |
| q) Livorno: 1 posto ; | hh) Taranto: 1 posto ; |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ii) Torino: **3 posti**;

kk) Varese: **2 posti**;

jj) Trieste: **1 posto**;

ll) Venezia: **2 posti**;

2. Nell'ambito dei 48 posti di cui al comma 1, **5 posti** sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario, nonché del ruolo direttivo tecnico – settore sanitario della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e **5 posti** sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del medesimo articolo.

ART. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei 48 posti, di cui all'articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:

- A. **n. 1 posto**, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 2, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- B. **12 posti** al coniuge e ai figli superstite, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstite, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
- C. **1 posto** agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'articolo 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- D. **1 posto** a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

2. I posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 1, comma 2, del presente bando, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o progressiva sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non aver compiuto il 35° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite d'età per il personale appartenente alla Polizia di Stato;
 - e) possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei medici di polizia. I relativi requisiti si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l'idoneità attitudinale per l'accesso alla citata carriera;
 - f) possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato;
 - g) possesso di un diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
 - i) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
 - j) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti;
 - k) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", nei tre anni precedenti.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto d'impegno prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza..

3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:

- a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R n. 3/1957.

4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione del possesso del diploma di specializzazione, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova d'esame, o, se sarà disposta, della prova preselettiva che la precederà, nonché dell'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 4

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
2. La citata domanda deve essere compilata e trasmessa attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> cui si può accedere, mediante apposito link di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento, di seguito denominato Portale.
3. Alla procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.Si potrà accedere con tre modalità:
 1. "Desktop" – si accede con pc a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "Software CIE";
 2. "Mobile" – si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "CIE ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
 3. "Desktop con smartphone" – si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potrà utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "CIE ID".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati e sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

ART. 5

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà dichiarare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (*corporate*) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) la specializzazione di cui è in possesso;
- g) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
- h) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B);
- i) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere C) e D);
- j) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 2, n. 4), del citato d.P.R. n. 752/1976, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame;
- k) la sede di futura assegnazione per la quale esprime preferenza, fermi restando i criteri di assegnazione applicabili dall'Amministrazione per le preferenze che non sia possibile soddisfare;
- l) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Università della Repubblica italiana o dell'Istituto universitario equiparato che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura *online*;
- m) di essere abilitato all'esercizio della professione medica, indicando i relativi estremi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- n) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando in tal senso i relativi estremi;
- o) il possesso del titolo di specializzazione conseguito o da conseguire, entro la prima prova concorsuale;
- p) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- q) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
- r) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- s) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- t) di essere o non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
- u) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- v) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
- w) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e di cui all'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento;
- x) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- y) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando;
- z) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando.

2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

3. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata con apposita comunicazione al Servizio Concorsi della Direzione Centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps035.0601@pecps.interno.it, a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.

4. L'Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

ART. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due medici della carriera dei medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione è integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico, esperto nelle specializzazioni indicate nel bando di concorso. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto in lingua inglese e, ove non sia già componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.

2. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale delle commissioni esaminatrici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.

4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, nonché i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per esserne nominato Presidente o componente della Commissione.

5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli artt. 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 7

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) prova preselettiva, qualora sia disposta ai sensi dell' articolo 8;
- b) accertamenti psico-fisici;
- c) accertamento attitudinale;
- d) prova orale;
- e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti.

2. L'Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.

4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 8

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, 40 per ciascuna delle materie seguenti: clinica medica e clinica chirurgica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi sono stabilite dall'articolo 21 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 9 settembre 2022, n. 168.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il **6 novembre 2023**, con valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva ne determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati contenente i 7.000 quesiti, 1.000 per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla, che saranno utilizzate per elaborare i questionari per la prova preselettiva, saranno pubblicate, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
7. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
8. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
9. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

ART. 9

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. L'eventuale prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all'articolo 8, comma 4.
2. I candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne darà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova, pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 11 e 22 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 9 settembre 2022, n. 168.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.

7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le “Disposizioni per l’espletamento” della prova stessa.

ART. 10

Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con decreto del Direttore Centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it>.

5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati ai successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali 480 candidati, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’articolo 7, comma 2.

6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all’articolo 7, comma 2.

ART. 11

Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.

2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.

3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai suddetti accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

ART. 12

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati convocati secondo quanto previsto dall'articolo 10, commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato e le candidate di cui al precedente art. 11, comma 3, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*" da pubblicare sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
 - certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
 - esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
 - esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1 esame emocromocitometrico con formula;
 - 2 esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3 creatininemia;
 - 4 gamma GT;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5 glicemia;

6 GOT (AST);

7 GPT (ALT);

8 HbsAg;

9 Anti HbsAg;

10 Anti Hbc;

11 Anti HCV;

12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. La Commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.

6. Costituiscono cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Parimenti costituiscono causa d'inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuale o pregresso.

7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 13

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici e quelli appartenenti alla Polizia di Stato.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'attività di polizia.

4. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:

a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:

- funzionari della carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all'art. 24, comma 7, lettera a) del D.M. 168/2022;
- funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella “*relazione psicologica*”. Gli esiti dell'intervista sono riportati in una “*scheda di valutazione attitudinale*”;

b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 1, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni e all'assunzione delle relative responsabilità.

5. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni della carriera dei medici di Polizia.

6. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle “*Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali*” da pubblicare sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

ART.14

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito:

a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;

b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5;

2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:

a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1;

b) settanta settantesimi con lode, punti 2;

3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1;

4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;

5) master universitario, fino a punti 1;

6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5.

B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;

2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;
 - 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
 - 5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.
4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale e la prova orale.
5. I candidati che hanno superato i predetti accertamenti inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, le eventuali pubblicazioni indicate in domanda. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante il possesso di eventuali pubblicazioni per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.

ART. 15

Prova d'esame

1. La prova d'esame del concorso consiste in una prova orale.
2. La prova orale verte su: clinica medica e clinica chirurgica; disciplina "specialistica", differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione possedute dai candidati; medicina di urgenza e primo soccorso; medicina legale e delle assicurazioni; medicina del lavoro; igiene e medicina preventiva, lingua inglese.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione. Nel corso della prova orale è



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.

4. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno trentasei sessantesimi (36/60).

ART.16

Svolgimento della prova orale

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati, almeno venti giorni prima della data fissata per il relativo svolgimento, alla prova orale.

2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno trentasei sessantesimi (36/60).

3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.

4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, saranno impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

ART. 17

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza- Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e di quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it . I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 18

Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori

1. Espletata la prova d'esame, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata una graduatoria generale, redatta sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma del voto riportato nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. Con il decreto di cui al comma 1 è approvata la graduatoria del concorso e sono dichiarati i relativi vincitori, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di preferenza e precedenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.
4. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne darà avviso sul Portale unico del reclutamento, con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 19

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei medici

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo n. 334/2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli artt. 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 20

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalità di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analogiche.
2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.
3. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ART. 21

Accesso ai documenti amministrativi

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps017.0200@pecps.interno.it.
3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0603@pecps.interno.it.
4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it.

ART. 22

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 23

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente.

Roma, 26 SET. 2023

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Fisani

